

# ASSOCIAZIONE CATTOLICA ESERCENTI CINEMA (ACEC)

## STATUTO

### Costituzione

Art. 1.- Promossa dall'Ente dello Spettacolo - Centro Cattolico Cinematografico (CCC), è costituita, con sede in Roma, l'Associazione Cattolica Esercen-  
ti Cinema (ACEC).

L'ACEC, a norma dell'art. 2, comma 3, dello Statuto dell'A.C.I., è aderente all'Azione Cattolica Italiana.

### Finalità

Art. 2.- L'Associazione, perseguendo finalità apostoliche ed educative, si propone:

- a) - di rappresentare gli interessi morali e materiali delle Sale Cinematografiche Cattoliche intese nel senso di Sale dipendenti o comunque controllate dall'Autorità Ecclesiastica - in particolare nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, di Enti pubblici e privati, le associazioni professionali di categoria e gli organismi sindacali -;
- b) - di studiare e risolvere i problemi degli associati anche mediante opportune intese con le competenti Amministrazioni dello Stato, con le Associazioni e gli Enti interessati, specie al fine di valorizzare le finalità e gli intenti apostolici, educativi, artistici, culturali e sociali del Cinema cattolico e di facilitare la produzione di film rispondenti ai principi morali ed educativi della Chiesa Cattolica;
- c) - di assicurare ai propri associati un servizio di consulenza e di assistenza legale, amministrativa, economica e fiscale;
- d) - di promuovere e favorire ogni intesa diretta a regolare, nel comune interesse, i rapporti con gli altri esercenti e con le diverse categorie professionali del Cinema italiano;
- e) - di raccogliere notizie e dati relativi a problemi e situazioni interessanti le Sale Cinematografiche Cattoliche e, in generale, tutto il mondo del Cinema.

L'Associazione si riserva di assumere ogni attività direttamente o indirettamente rispondente alle sue finalità, prendendo a tale scopo tutte quelle iniziative che saranno ritenute utili ed idonee al raggiungimento delle sue finalità.

### Soci

Art. 3.- Per le particolari finalità che l'Associazione si propone, sono soci della stessa:

- a) - i singoli titolari di Sale Cinematografiche Cattoliche, comunque dipendenti o controllate dall'Autorità Ecclesiastica;
- b) - i dirigenti nazionali, regionali e diocesani, indipendentemente dalla titolarità di cui sopra, per tutta la durata del loro mandato.

Tutti i soci hanno voto deliberativo.

#### Doveri dei Soci

Art. 4.- Ogni socio dell'Associazione è tenuto ad osservare, conformando ad esse la propria attività nel settore dell'esercizio cinematografico:

- a) - le norme del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione;
- b) - le deliberazioni emanate dagli organi direttivi dell'Associazione e gli accordi stipulati dagli stessi con Enti ed organismi pubblici e privati;
- c) - le segnalazioni sulla classifica morale dei film pubblicate dal Centro Cattolico Cinematografico (CCC) e le norme emanate dall'Autorità Ecclesiastica in materia cinematografica.

I soci sono altresì tenuti al pagamento delle quote associative nei modi e nelle forme che saranno disposti dagli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 5.- La qualità di socio si perde per la mancanza dei requisiti previsti all'Art.3 del presente Statuto.

Eventuali altri casi saranno rimessi all'osame del Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale deciderà in merito.

#### Ordinamento generale e organi direttivi

Art. 6.- L'Associazione ha carattere unitario e si struttura su un piano nazionale, regionale e diocesano.

Art. 7.- L'Associazione è diretta dai seguenti organi:

- a) - sul piano nazionale: dalla Presidenza nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) - sul piano regionale: dal Delegato Regionale e dalla Delegazione Regionale;
- c) - sul piano diocesano: dal Delegato diocesano e dalla Delegazione diocesana.

Al fine di facilitare i rapporti associativi con le Amministrazioni e gli Enti pubblici e privati operanti su scala provinciale, è istituita in ogni provincia con sole funzioni di studio, di collegamento e di coordinamento delle attività delle diverse Diocesi o frazioni di Diocesi, nell'ambito della provincia, una Delegazione Interdiocesana.

#### Presidenza Nazionale e Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 8.- La Presidenza Nazionale è l'organo esecutivo responsabile a cui spetta dirigere l'Associazione.

Essa è costituita dal Presidente Nazionale, da uno, o più Vice Presidenti Nazionali, dal Segretario Generale e dal Tesoriere Generale.

I membri della Presidenza Nazionale sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 9.- Spetta alla Presidenza Nazionale:

- a) - attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) - impostare e risolvere, nell'interesse della categoria rappresentata, secondo i mezzi e le forme ritenute più opportune, tutti i problemi inerenti alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione ed al raggiungimento delle sue finalità;
- c) - designare i rappresentanti dell'Associazione in seno agli appositi organismi e commissioni delle Amministrazioni ed Enti pubblici e privati;
- d) - preparare le relazioni ed i bilanci di previsione e consuntivi annuali dell'Associazione e presentarli al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione;
- e) - predisporre i regolamenti concernenti le diverse attività dell'Associazione.

Art.10.- La Presidenza Nazionale potrà in ogni momento sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale qualsiasi deliberazione la quale, pur rientrando nelle sue normali attribuzioni, meriti, a suo giudizio o per la sua particolare importanza, l'esame e l'approvazione dello stesso Consiglio Direttivo.

Art.11.- La Presidenza Nazionale si riunisce di regola, almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente Nazionale.

Art.12.- Il Presidente Nazionale rappresenta anche civilmente e per tutti i riguardi l'Associazione e risponde del suo andamento all'Autorità Ecclesiastica.

E' di sua competenza provvedere alla direzione generale ordinaria dell'Associazione in linea esecutiva.

Egli presiede e dirige le sedute della Presidenza Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito da uno dei Vice Presidenti. La sua nomina è subordinata all'approvazione della Commissione Episcopale per l'A.C.I.

Art.13.- Organo deliberativo superiore dell'Associazione è il Consiglio Direttivo Nazionale composto dei seguenti membri:

- a) - dai membri della Presidenza Nazionale;
- b) - dai Delegati regionali dell'Associazione;
- c) - dal Presidente Nazionale dell'Ente dello Spettacolo e dal Segretario Nazionale del C.C.C.

Partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo il Collegio dei Revisori dei Conti, alcuni tecnici nominati a titolo di esperti dal Consiglio Direttivo Nazionale e, a titolo di reciprocità, il Segretario Nazionale dell'Associazione Cattolica Esercenti Teatri (ACET).

Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri elettivi sono rieleggibili.

Art.14.- Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) - promuovere l'Associazione in tutta Italia e deliberare le norme direttive e le iniziative ed i programmi generali in armonia con le sue finalità, il presente Statuto e le disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica in materia cinematografica;
- b) - conservare e promuovere l'unità di spirito e di azione fra i vari associati, disponendo il coordinamento delle attività nonché i campi ed i mezzi di collaborazione;
- c) - approvare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione ed ogni modifica degli stessi;
- d) - eleggere i membri della Presidenza Nazionale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) - nominare i tecnici di cui al comma 2 dell'Art.13 del presente Statuto;
- f) - l'esame e approvazione delle Relazioni della Presidenza Nazionale e dei Bilanci di previsione e consuntivi annuali dell'Associazione;
- g) - fissare l'importo ed i modi di riscossione dei contributi associativi;
- h) - assumere tutte le deliberazioni che saranno ritenute utili per il raggiungimento delle finalità e dei programmi associativi.

Art.15.- Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Delegati regionali.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Art.16.- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

#### Rapporti con l'Autorità Ecclesiastica

Art.17.- L'Associazione in virtù dell'adesione all'A.C.I. ha un proprio Consulente Ecclesiastico, nominato dall'Autorità Ecclesiastica competente.

Il Consulente Ecclesiastico partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi direttivi dell'Associazione.

#### Revisori dei Conti

Art.18.- Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dal Consiglio Direttivo, è formato di tre membri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art.19.- Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e redige l'annuale relazione al Consiglio Direttivo Nazionale sui bilanci di previsione e consuntivi dell'Associazione.

Art.20.- Per quanto non previsto dal presente Statuto in ordine all'Associazione e per tutte le altre questioni riguardanti il funzionamento interno degli uffici e servizi dell'Associazione sarà provveduto con appositi Regolamenti o disposizioni.